



COMUNE DI GAVOI

PROVINCIA DI NUORO

Originale

Data della pubblicazione: 23/03/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/03/2018 N. 4

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO TARI E TARIFFE TARI ANNO 2018**

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di **Marzo** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze posta nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'O.D.G..

Presiede l'adunanza il Sig.: Cugusi Giovanni.

Cognome e Nome	Presente
Cugusi Giovanni	SI
Corona Simona	SI
Costeri Renzo	SI
Delussu Gianfranco	SI
Dore Franco	SI
Garau Cristian	SI
Lai Graziano	SI
Maoddi Michele	SI
Marchi Loredana	SI
Mura Enrico	SI
Pira Gian Mario	SI
Urru Ivan	SI

Assiste il Segretario Comunale Pisanu Maria Antonietta incaricato della redazione del Verbale il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del 09.02.2018 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO:

- **che**, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

- **che**, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- **l'applicazione** da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- **il conseguente** obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- **la possibilità** (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

-**che**, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa;

-che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni "Barbagia" mediante affidamento alla ditta Econord;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018 trasmesso dall'Unione dei Comuni "Barbagia", di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO:

- **che**, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2018, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

- **che**, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

- **che** le tariffe approvate con la rigida applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze non domestiche e in particolare per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 38, della legge n. 205/2017, il quale ha prorogato al 2018 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2018 che si ritiene opportuno approvare e allegare alla presente;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, la predisposizione di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento relativamente al 2018:

TARI	1° Rata	31 MAGGIO 2018
	2° Rata	31 LUGLIO 2018
	3° Rata	30 SETTEMBRE 2018
	4° Rata	30 NOVEMBRE 2018
	Rata unica	30 NOVEMBRE 2018

VISTO Il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato da deliberazione di Consiglio Comunale del 08.09.2014 n. 20;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. **di approvare** il Piano finanziario per l'anno 2018 trasmesso dall'Unione dei Comuni "Barbagia", di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia per l'anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui si allega il Prospetto per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate:

TARI	1° Rata	31 MAGGIO 2018
	2° Rata	31 LUGLIO 2018
	3° Rata	30 SETTEMBRE 2018
	4° Rata	30 NOVEMBRE 2018
	Rata unica	30 NOVEMBRE 2018

- 4.) **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 6.) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione con la pubblicazione sul proprio sito web.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE TARI ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2018

Il Responsabile di Settore

Rag. Angelo Buttu

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Angelo Buttu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Cugusi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pisanu Maria Antonietta

<p>ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2018 per:</p> <p><input type="checkbox"/> A seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 23/03/2018 al 07/04/2018 (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);</p> <p><input type="checkbox"/> A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo Pretorio del comune il giorno 23/03/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè' sino al 07/04/2018.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Pisanu Maria Antonietta</p>
--	--

Tariffe Tari 2018

	Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
D/1	Famiglie 1 componente	0,53	85,24
D/2	Famiglie 2 componenti	0,62	108,24
D/3	Famiglie 3 componenti	0,70	121,76
D/4	Famiglie 4 componenti	0,76	148,82
D/5	Famiglie 5 componenti	0,77	189,41
D/6	Famiglie 6 o più componenti	0,77	196,17

	Utenze NON Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
N/A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni	€ 0,59	€ 0,84
N/A02	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,84	€ 1,20
N/A03	Stabilimenti balneari		
N/A04	Esposizioni, autosaloni, magazzini, rimesse	€ 0,59	€ 0,84
N/A05	Alberghi con ristorante	€ 1,47	€ 2,10
N/A06	Alberghi senza ristorante	€ 0,94	€ 1,34
N/A07	Case di cura e riposo, caserme, conventi	€ 0,91	€ 1,30
N/A08	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,98	€ 1,43
N/A09	Banche ed istituti di credito	€ 0,71	€ 1,02
N/A10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria	€ 1,10	€ 1,57
N/A11	Edicole, farmacie, tabacchi	€ 1,14	€ 1,64
N/A12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnamerie..	€ 1,00	€ 1,44
N/A13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	€ 1,09	€ 1,57
N/A14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,09	€ 1,54
N/A15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,11	€ 3,00
N/A16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,66	€ 2,37
N/A17	Bar, caffè e pasticcerie	€ 1,36	€ 1,85
N/A18	Supermercati, generi alimentari in genere	€ 1,62	€ 2,34
N/A20	Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio	€ 1,62	€ 2,34
N/A21	Discoteche, night club, circoli	€ 1,33	€ 1,90